

DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI – ADESIONE ENTRO IL 31/03/2023

L'istituto consente di regolarizzare le violazioni di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Per quali violazioni

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni definibili sono:

- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva**, soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**;
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta;
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza della **dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività** ovvero della **dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva**;
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari;
- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari**;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria**;
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca**;
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis*;
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Le irregolarità non sanabili

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata per:

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari;
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

Come regolarizzare

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare **200 euro** per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono.

Il versamento deve essere effettuato in **2 rate** di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al **31 marzo 2023** e al **31 marzo 2024** o in un'unica soluzione sempre entro il **31 marzo 2023**.

Per perfezionare la procedura, bisogna anche **rimuovere le irregolarità**, se necessarie, entro il termine del 31 marzo 2024.

Se per un "giustificato motivo" non venissero rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate.

In ogni caso, l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell'anno solare indicato nell'F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d'imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

Esempi compilazione modello F24:

Versamento per più periodi di imposta (unica soluzione) – scadenza versamento 31/03/2023

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	TF44	0101	2021	200,00	
	TF44	0101	2022	200,00	

Versamento per un solo periodo di imposta (unica soluzione) – scadenza versamento 31/03/2023

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	TF44	0101	2022	200,00	

Versamento in due rate di pari importo – scadenza versamento 31/03/2023 e 31/03/2024

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	TF44	0102	2022	100,00	

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	TF44	0202	2022	100,00	